

**LEGGE REGIONALE 27 giugno 2014, n. 7****LEGGE COMUNITARIA REGIONALE PER IL 2014**

Testo coordinato con le modifiche apportate da: Allegato A - L.R. 14 giugno 2024, n. 7

**TITOLO I**  
**Oggetto della legge regionale**

*Art. 1*  
*Oggetto e finalità*

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

- a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);
- b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la modifica della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale);
- c) per il riordino della disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo, attraverso la modifica della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo);
- d) per il riordino della disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, attraverso la modifica della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande);
- e) di riforma della disciplina regionale del commercio in sede fissa, attraverso la modifica della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114);
- f) di riforma della disciplina regionale delle strutture ricettive dirette all'ospitalità, attraverso la modifica della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità);
- g) ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti.

2. Le disposizioni di riforma di cui al comma 1 sono finalizzate, in particolare, all'attuazione:

- a) della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
- b) della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia;
- c) della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativa all'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- d) della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno;
- e) della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, recante modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno ("regolamento IMI").

**TITOLO II**  
**Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)**

*Art. 2*  
*Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2004*

1. Il comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia), è abrogato.

*Art. 3*  
*Sostituzione dell' articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004*

1. L' articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente capo:

*Art. 4*  
*Sostituzione dell' articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004*

1. L' articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dai seguenti capi:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

**Art. 5****Norme di prima applicazione**

1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all' articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.
2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'articolo 25, comma 2, all'articolo 25 ter, comma 1, e all' articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004; nelle more di tale emanazione rimangono in vigore le pertinenti disposizioni di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 (Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici) e relativi allegati.
3. Fino a diversa previsione della Giunta regionale le funzioni di organismo regionale di accreditamento di cui all' articolo 25 ter della legge regionale n. 26 del 2004 continuano ad essere svolte con le modalità di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 2012, n. 429 (Disposizioni concernenti il sistema di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici. Affidamento delle funzioni di organismo regionale di accertamento di cui al punto 6) della d. A.L. 156/08 alla Società Nuovaquasco soc. cons. a r.l.).
4. Fino all'emanazione del regolamento di cui all' articolo 25 quater, comma 1, della legge regionale n. 26 del 2004, non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 25 sexies della legge regionale n. 26 del 2004 e rimangono in vigore le campagne di accertamento ed ispezione degli impianti termici già avviate da Comuni e Province; tali campagne rimangono in essere anche dopo l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 25 quater, comma 1, fino alla conclusione del relativo biennio di riferimento.
5. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione adegua il proprio sistema di accreditamento a quanto previsto negli articoli 25 ter e 25 septies. A partire dal 2015 agli oneri derivanti dalla attuazione di quanto previsto da tali articoli si farà fronte con gli stanziamenti che verranno autorizzati con il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015.
6. Gli obblighi di cui all'articolo 25 duodecies sono sospesi fino all'entrata in vigore delle pertinenti disposizioni nazionali di recepimento della direttiva 2012/27/UE.

**TITOLO III****Modifiche alla legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale)****Art. 6***Sostituzione dell' articolo 1 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 1 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12 (Ordinamento del sistema fieristico regionale), è sostituito dal seguente:

**Art. 7***Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

**Art. 8***Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 10 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

**Art. 9***Sostituzione dell' articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 11 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

**Art. 10***Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 12 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

**Art. 11***Inserimento dell' articolo 13 bis della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Dopo l' articolo 13 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:

**Art. 12***Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 14 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

**Art. 13***Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 15 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale

*Art. 14**Inserimento dell' articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Dopo l' articolo 16 della legge regionale n. 12 del 2000 è inserito il seguente:

*Art. 15**Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 17 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

*Art. 16**Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole "dell'art. 47" sono sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 64".
2. Il comma 3 dell' articolo 18 della legge regionale n. 12 del 2000 è abrogato.

*Art. 17**Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. L' articolo 19 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:

*Art. 18**Modifiche all' articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Il comma 2 dell' articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 è sostituito dal seguente:
2. I commi 1 e 3 dell' articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.

*Art. 19**Modifiche all' articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000*

1. Al comma 1 dell' articolo 22 della legge regionale n. 12 del 2000 le parole: "dall' art. 11 della L.R. 6 luglio 1977, n. 31" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 37 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 (Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4).".

*Art. 20**Norme di attuazione*

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta:
  - a) l'atto di cui all' articolo 16 bis della legge regionale n. 12 del 2000;
  - b) gli atti di cui all' articolo 21, comma 2, della legge regionale n. 12 del 2000, come modificato dalla presente legge.
2. Fino all'adozione degli atti di cui al comma 1:
  - a) continuano ad applicarsi gli atti adottati in attuazione delle disposizioni contenute nell' articolo 21 della legge regionale n. 12 del 2000 nella formulazione previgente alle modifiche introdotte dalla presente legge;
  - b) sono fatte salve le modalità procedurali previste dal testo previgente della legge regionale n. 12 del 2000.

*Art. 21**Abrogazioni*

1. Gli articoli 13 e 16 della legge regionale n. 12 del 2000 sono abrogati.

**TITOLO IV**

**Modifiche alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo))**

*Art. 22**Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disciplina delle attività di produzione, organizzazione e vendita viaggi, soggiorni e servizi turistici. Abrogazione della legge regionale 26 luglio 1997, n. 23 (Disciplina delle attività delle agenzie di viaggio e turismo)) le parole "della Legge 29 marzo 2001, n. 135 (Riforma della legislazione nazionale del turismo) e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002" sono sostituite dalle seguenti: "e del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento del mercato del turismo, a norma dell' articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio).".

*Art. 23**Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 7 del 2003 dopo le parole "congiuntamente o

disgiuntamente" sono inserite le seguenti: "anche in via telematica se compatibile".

*Art. 24*

*Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2003 è aggiunto il seguente:

*Art. 25*

*Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 26*

*Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 6 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 27*

*Modifiche all' articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "devono essere munite dell'autorizzazione di cui all'articolo 5" sono sostituite dalle seguenti: "devono avere presentato la SCIA".

*Art. 28*

*Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 29*

*Sostituzione dell' articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 9 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 30*

*Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 10 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 31*

*Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 7 del 2003*

(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )

*abrogato*

*Art. 32*

*Sostituzione dell' articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 12 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 33*

*Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 14 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 34*

*Modifiche all' articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera k) le parole: "dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività" sono sostituite dalle seguenti: "della SCIA";

b) alla lettera m) le parole: "così come recepita dal decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "nonché del decreto legislativo n. 79 del 2011"

c) alla lettera o) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dall' articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet)."

2. Al penultimo periodo del comma 2 dell' articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "si intende autorizzata" sono sostituite dalle seguenti: "può essere effettuata".

3. Al comma 4 dell' articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "istituito con legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 136 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell' articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229) o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".

4. Al comma 5 dell' articolo 15 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "nonché alla disciplina del d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185 sui diritti del consumatore nei contratti conclusi a distanza" sono sostituite dalle seguenti: "nonché alla disciplina di cui agli articoli 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 e 61 del decreto legislativo n. 206 del 2005".

**Art. 35***Modifiche all' articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "istituito con Legge n. 281 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".

**Art. 36***Modifiche all' articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Alla lettera c) del comma 4 dell' articolo 17 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "istituito con legge n. 281 del 1998" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all' articolo 136 del decreto legislativo n. 206 del 2005 o nel registro regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all' articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992".

**Art. 37***Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 3 dell' articolo 18 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall' articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

**Art. 38***Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 3 dell' articolo 19 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall' articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".

**Art. 39***Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. Al comma 4 dell' articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) le parole: "I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 6" sono sostituite dalle seguenti "I raggruppamenti di cui all'articolo 13, comma 5";
  - b) le parole: "e ritenuti ammissibili ai sensi dell'articolo 13, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "e ritenuti ammissibili al cofinanziamento di cui all'articolo 7, comma 2, lettera c)";
  - c) le parole: "dall' articolo 20 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dall' articolo 50 del decreto legislativo n. 79 del 2011".
2. Al comma 5 dell' articolo 20 della legge regionale n. 7 del 2003 le parole: "dall' articolo 2 del decreto legislativo n. 111 del 1995" sono sostituite dalle seguenti: "dal decreto legislativo n. 79 del 2011".

**Art. 40***Sostituzione dell' articolo 22 della legge regionale n. 7 del 2003*

(abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )

*abrogato*

**Art. 41***Sostituzione dell' articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003*

1. L' articolo 23 della legge regionale n. 7 del 2003 è sostituito dal seguente:

**Art. 42***Abrogazioni e norme transitorie*

1. L' articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 è abrogato.
2. Il deposito cauzionale di cui all' articolo 13 della legge regionale n. 7 del 2003 non è più dovuto a far data dall'entrata in vigore della presente legge. Allo svincolo dei depositi cauzionali attualmente costituiti la Provincia provvede d'ufficio, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell'inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell'agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall'agenzia stessa.

**TITOLO V****Disposizioni in materia di commercio****Capo I****Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)****Art. 43***Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Il comma 4 dell' articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di

somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

*Art. 44*

*Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003 sono soppresses le seguenti parole: "la programmazione e".

*Art. 45*

*Sostituzione dell' articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 46*

*Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 47*

*Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 48*

*Sostituzione dell' articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 49*

*Modifiche all' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. La rubrica dell' articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituita dalla seguente: "Attività non soggette ad autorizzazione o a SCIA".
2. Al comma 1 dell'articolo 9 le parole "Non sono soggette alle autorizzazioni di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti "Non sono soggette ad autorizzazioni, né a SCIA".

*Art. 50*

*Sostituzione dell' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 51*

*Modifiche all' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "concernenti l'autorizzazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 8" sono sostituite dalle seguenti: "della presente legge".
2. Il comma 3 dell' articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 52*

*Modifiche all' articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "le autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "i titoli".
2. Al comma 2 dell' articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "Le stesse autorizzazioni" sono sostituite dalle seguenti: "Gli stessi titoli".

*Art. 53*

*Modifiche all' articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Il comma 1 dell' articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:
2. Il comma 3 dell' articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003 è abrogato.

*Art. 54*

*Sostituzione dell' articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 55*

*Sostituzione dell' articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 56*

*Sostituzione dell' articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 57*

*Sostituzione dell' articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. L' articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

*Art. 58*

*Modifiche all' articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: " decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84 (Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi)" sono sostituite dalle seguenti: " decreto legislativo n. 206 del 2005".
2. Al comma 6 dell' articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "articolo 4, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 4, comma 3".

*Art. 59*

*Modifiche all' articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003*

1. Al comma 1 dell' articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003 le parole: "o altro titolo autorizzativo, ovvero quando questa sia stata revocata o sospesa o decaduta" sono sostituite dalle parole: "o altro titolo abilitativo ovvero quando questi siano stati revocati o sospesi o decaduti".

**Capo II**

**Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114)**

*Art. 60*

*Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999*

1. Alla lettera b) del comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114) sono soppresse le parole: "ed equilibrio".

*Art. 61*

*Modifiche all' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999*

1. All'alinea del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 sono soppresse le parole: "la programmazione e".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 la parola: "programmare" è sostituita dalla seguente: "pianificare".
3. Alla lettera f) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 le parole: "un equilibrato sviluppo" sono sostituite dalle seguenti: "lo sviluppo".
4. La lettera g) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituita dalla seguente:

*Art. 62*

*Sostituzione dell' articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999*

1. L' articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

*Art. 63*

*Disapplicazione dei limiti alla concorrenza*

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 14 del 1999.

**TITOLO VI**

**Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)**

*Art. 64*

*Modifiche all' articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004*

1. Dopo la lettera b) del comma 7 dell' articolo 4 della legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità) è aggiunta la seguente:

*Art. 65*

*Modifiche all' articolo 6 della legge regionale n.16 del 2004*

1. Dopo il comma 4 dell' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004 é inserito il seguente:

*Art. 66*

*Norma transitoria*

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4 bis dell' articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004. Le disposizioni del presente capo trovano

applicazione a decorrere dall'approvazione di tale deliberazione.

## **TITOLO VII**

### **Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti**

#### **Capo I**

#### **Modifiche alla legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista)**

##### *Art. 67*

##### *Modifiche all' articolo 1 della legge regionale n. 32 del 1992*

1. La lettera a) del comma 3 dell' articolo 1 della legge regionale 4 agosto 1992, n. 32 (Norme di attuazione della legge 4 gennaio 1990, n. 1, per la disciplina dell'attività di estetista) è sostituita dalla seguente:

##### *Art. 68*

##### *Sostituzione dell' articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992*

1. L' articolo 2 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:

##### *Art. 69*

##### *Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992*

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell' articolo 3 della legge regionale n. 32 del 1992 sono abrogati.

##### *Art. 70*

##### *Sostituzione dell' articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992*

1. L' articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992 è sostituito dal seguente:

##### *Art. 71*

##### *Norme transitorie*

1. Nelle more dell'applicazione dell' articolo 5 della legge regionale n. 32 del 1992, come modificato dalla presente legge, restano in vigore, in quanto compatibili con il nuovo testo, i regolamenti comunali già adottati ai sensi del testo previgente dell'articolo stesso.

#### **Capo II**

#### **Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica**

##### *Art. 72*

##### *Disposizioni generali*

1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e controllo delle attività di gestione degli interventi di manutenzione della vegetazione, nel rispetto della normativa in materia ambientale, forestale, paesaggistica, di tutela dei siti Natura 2000 e delle aree naturali protette e in coerenza con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni COM (2011) def. del 3 maggio 2011 "La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell'UE sulla biodiversità fino al 2020" e nel rispetto della direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, relativa all'istituzione di un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici.

##### *Art. 73*

##### *Programmazione degli interventi*

1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all' articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.
2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzione dei boschi e della vegetazione riparia di cui al comma 1, con le quali, in particolare, definisce:
  - a) gli ambiti territoriali dei programmi di cui al comma 1, in riferimento a bacini idrografici o aree omogenee, con individuazione delle priorità di intervento;



- b) la struttura e i contenuti dei programmi;
- c) le modalità, le competenze e le relazioni tra le strutture regionali per l'approvazione dei programmi e la realizzazione degli interventi, nel rispetto dell'articolo 74;
- d) le modalità di monitoraggio e controllo degli interventi.

3. Con atto del direttore generale competente in materia di ambiente e difesa del suolo e della costa sono definite le prescrizioni tecniche e i criteri di valutazione tecnico-economica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica. Per le finalità di cui all'articolo 72, nelle aree diverse da quelle di cui al comma 1 del presente articolo, le prescrizioni tecniche costituiscono indirizzi che le strutture regionali devono attuare nell'applicazione degli articoli 93 e seguenti del capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie).

4. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione approva, con deliberazioni di Giunta, i programmi di cui al comma 1, anche per stralci relativi a sottoambiti, secondo le priorità individuate nelle linee guida, nel rispetto della normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica prevista dalle leggi e dai piani vigenti e in coerenza con le linee guida. I programmi hanno validità per dieci anni e sono aggiornabili con le stesse modalità previste per la loro approvazione. Ciascun programma, in particolare, individua:

- a) il quadro conoscitivo relativo al rischio idraulico connesso alla vegetazione riparia presente e l'analisi ambientale dell'area considerata in rapporto alla pianificazione territoriale e settoriale vigente;
- b) le priorità, le tipologie e la distribuzione spazio-temporale degli interventi gestionali necessari per la riduzione del rischio idraulico e la valorizzazione dell'area.

5. Ai fini dell'approvazione dei programmi è garantita la partecipazione delle pubbliche amministrazioni interessate attraverso la convocazione di una conferenza di servizi per l'esame contestuale degli interessi coinvolti e l'acquisizione degli atti di assenso necessari, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di valutazione ambientale strategica, nonché di tutela paesaggistica e di trasformazione del bosco qualora siano programmati interventi che comportino l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57). In relazione ai programmi di cui al presente articolo, la valutazione di incidenza di cui all'articolo 6 della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali) è effettuata dalla Regione, sentito l'ente gestore per i parchi e la biodiversità o l'ente gestore del parco interregionale o nazionale territorialmente interessato.

#### Art. 74

##### *Realizzazione degli interventi forestali ripariali*

1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.

2. Nei casi di cui all'articolo 16 della legge regionale n. 7 del 2004 gli interventi selvicolturali possono essere ricompresi nella gestione delle aree oggetto di concessione, in particolare in presenza di esigenze di esternalizzazione della gestione delle aree in prospettiva pluriennale e continuativa.

3. Al di fuori delle esigenze di cui al comma 2, gli interventi di gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva sono di norma realizzati sulla base di provvedimenti di concessione rilasciati dalla Regione nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza. A tale fine sono periodicamente resi noti appositi avvisi per la presentazione delle offerte da parte di soggetti in possesso delle capacità tecniche per la realizzazione degli interventi. Per aree o quantità di vegetazione circoscritte, individuate nelle linee guida di cui all'articolo 73, comma 2, è fatta salva la possibilità di rilasciare le concessioni ai proprietari di fondi situati lungo i corsi d'acqua, direttamente interessati alla manutenzione idraulica delle aree, fermo restando il rispetto delle prescrizioni tecniche individuate dalla Regione.

4. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3 è fatto salvo il rispetto di idonee misure di programmazione, quantificazione e controllo degli interventi, nei limiti delle tipologie e delle quantità indicate nei programmi di cui all'articolo 73. Gli atti di programmazione possono prevedere, a fronte della realizzazione degli interventi e in relazione al valore degli stessi, l'utilizzazione parziale o totale, da parte del concessionario, del materiale legnoso preventivamente stimato dalla Regione.

5. Gli interventi diretti alla sola manutenzione della vegetazione riparia sono realizzabili attraverso contratti di appalto nel rispetto della disciplina in materia di lavori pubblici di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) e alla relativa normativa di esecuzione ed attuazione, ferma restando la possibilità di utilizzazione del materiale legnoso ai sensi del comma 4 del presente articolo.

#### Art. 75

##### *Disposizioni finali e transitorie*

1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture

regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nel periodo transitorio precedente l'approvazione dei programmi di cui all'articolo 73, commi 1 e 4.

2. Le disposizioni della presente legge relative alla programmazione degli interventi forestali ripariali non si applicano ai lavori necessari per ragioni di urgenza o somma urgenza disciplinati dagli articoli 175 e 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"), compresi quelli indifferibili e urgenti ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 (Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile).

### **Capo III** **Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti**

#### *Art. 76*

##### *Modifiche all' articolo 7 bis della legge regionale n. 21 del 1984*

1. Al comma 4 dell' articolo 7 bis della legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), sono aggiunte, in fine, le parole: "L'estensione dell'applicazione della diffida amministrativa nell'ambito di procedimenti sanzionatori non espressamente richiamati nel presente comma può essere prevista da specifiche leggi regionali di settore".

#### *Art. 77*

##### *Modifiche all' articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001*

1. Il comma 3 dell' articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 (Disciplina generale dell'intervento pubblico nel settore abitativo) è sostituito dal seguente:

#### *Art. 78*

##### *Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002*

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell' articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone di mare territoriale), è aggiunta la seguente:

2. Alla lettera c) del comma 3 dell' articolo 3 della legge regionale n. 9 del 2002, dopo le parole: "regionale e subregionale" sono aggiunte, in fine, le parole: ", fatte salve le competenze di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e bis)".

#### *Art. 79*

##### *Modifiche all' articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004* (abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )

*abrogato*

#### *Art. 80*

##### *Modifiche agli articoli 15 bis e 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004*

1. Al comma 4 dell' articolo 15 bis della legge regionale 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), sono aggiunte, in fine, le parole: "Nel PSR sono identificate le attività statistiche per le quali è previsto l'obbligo di risposta per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 ter, comma 1.".

2. Il comma 1 dell' articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004 è sostituito dal seguente:

3. Al comma 2 dell' articolo 15 ter della legge regionale n. 11 del 2004, dopo le parole: "Possono far parte del SiSt-ER" sono inserite le seguenti: "mediante apposite convenzioni".

#### *Art. 81*

##### *Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013* (abrogato da L.R. 14 giugno 2024, n. 7 - Allegato A )

*abrogato*

#### *Art. 82*

##### *Applicazione dell' articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014*

1. In attuazione dell' articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall' articolo 1, comma 10, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, l'applicazione della disposizione di cui all' articolo 48, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2010, n. 14 (Legge finanziaria regionale adottata a norma dell' articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2011 e del bilancio pluriennale 2011-2013) è prorogata al 31 dicembre 2014

---

**Art. 83*****Azioni per l'attuazione della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 "Small Business Act"***

1. La Regione Emilia-Romagna attua i principi della comunicazione COM (2008) 394 della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 30 settembre 2008, "Pensare anzitutto in piccolo" (Think Small First) Uno "Small Business Act" per l'Europa, con le modalità previste dalla legge regionale 7 dicembre 2011, n. 18 (Misure per l'attuazione degli obiettivi di semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale. Istituzione della sessione di semplificazione). Al fine di agevolare la partecipazione delle piccole e medie imprese (PMI) a programmi di finanziamento regionali, i relativi interventi devono attenersi a quanto disposto dal presente articolo.
2. La Regione assicura azioni volte a sviluppare un ambiente favorevole alla imprenditorialità delle PMI, anche attraverso la promozione di incubatori e di web community.
3. Ogni intervento deve essere preceduto da una valutazione delle azioni volte a contenere gli oneri a carico delle PMI, anche attraverso l'implementazione del test PMI all'interno di una scheda di analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
4. I bandi per i finanziamenti devono essere accompagnati da adeguata consultazione preventiva con le rappresentanze imprenditoriali e garantire diffusione e informazione ai potenziali beneficiari, prevedendo forme di assistenza nella fase di presentazione delle istanze alla pubblica amministrazione.
5. La regolamentazione degli interventi prevede altresì modalità semplificate in relazione alle attività di presentazione delle istanze, di rendicontazione, ispezione e controllo.
6. La Regione adotta misure per monitorare e valutare l'impatto delle azioni intraprese.

**Art. 84*****Disposizioni transitorie per il funzionamento del Consiglio delle Autonomie locali***

1. Nelle more dell'attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e sulle fusioni di comuni) e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, il Consiglio delle Autonomie locali istituito con la legge regionale 9 ottobre 2009, n. 13 (Istituzione del Consiglio delle Autonomie locali) opera validamente composto dai membri di diritto.

**Art. 85*****Entrata in vigore***

1. L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).